Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Sentenza n. 278 del 2020

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore: Nicolò Zanon - Giudice redattore: Giovanni Amoroso decisione del 18 novembre 2020, deposito del 23 dicembre 2020 comunicati stampa del 18 novembre 2020 e del 23 dicembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. <u>112</u>, <u>113</u>, <u>117</u> e <u>132 del 2020</u>

parole chiave:

PROCESSO PENALE – REATI E PENE – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PRESCRIZIONE – SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

disposizioni impugnate:

- art. 83, comma 4, del <u>decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</u>, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- art. 36, comma 1, del <u>decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23</u>, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40

disposizioni parametro:

- artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità; non fondatezza

La Corte costituzionale si è pronunciata sul regime di sospensione della prescrizione previsto nell'ambito delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare dall'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 e dalla successiva proroga disposta dall'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020. Il primo decreto – intervenuto in sostituzione di alcune iniziali misure adottate per contrastare l'epidemia – ha dettato un'articolata disciplina volta a provocare la stasi delle attività processuali, disponendo, a tal fine, il rinvio d'ufficio delle udienze a una data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020; in tale contesto, è stata espressamente disposta, per tale periodo, la sospensione dei termini di prescrizione (art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020). In seguito, è intervenuto il secondo

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Nomos 3-2020

decreto, con cui il Governo ha prorogato l'iniziale termine del 15 aprile all'11 maggio 2020 (art. 36 del d.l. n. 23 del 2020).

Sono stati i Tribunali ordinari di Siena, Spoleto e Roma a dubitare della legittimità costituzionale di tali previsioni. Secondo i rimettenti, infatti, tale ipotesi speciale di sospensione della prescrizione si porrebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. e con il principio di legalità in materia penale, che precluderebbe anche l'applicazione retroattiva delle norme che modificano in senso peggiorativo la disciplina della prescrizione. Per le medesime ragioni, la disciplina censurata viene ritenuta contrastante con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento sia all'art. 7 della CEDU, sia all'art. 49 della CDFUE, che, sostanzialmente, riproducono il divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua introduzione e di infliggere una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Per rispondere alle questioni sollevate, la Corte ricostruisce la disciplina e la *ratio* dell'istituto della prescrizione, evidenziando come l'autore di un fatto di reato debba essere posto nella condizione di conoscere *ex ante*, non solo la condotta penalmente rilevante e le sanzioni eventualmente applicabili, ma anche la disciplina relativa alla **dimensione temporale in cui sarà possibile l'accertamento nel processo della sua responsabilità penale**, che rappresenta – per l'appunto – la durata del tempo di prescrizione del reato. Quindi, in virtù del principio di legalità, anche le norme che definiscono tale dimensione temporale devono essere vigenti – e quindi conoscibili – nel momento in cui la condotta penalmente rilevante è posta in essere.

Tuttavia, come chiarisce il Giudice delle leggi, il principio di legalità non riguarda solamente quelle norme che stabiliscono il tempo astrattamente necessario per la prescrizione del reato, ma anche quelle che riguardano vicende e singoli atti del processo che possono incidere sul decorso della prescrizione, come avviene rispetto alle ipotesi in cui essa subisce un'interruzione o una sospensione. Per quanto riguarda in particolare quest'ultima, viene in rilievo l'art. 159 c.p., che ha una «funzione di cerniera», prevedendo una causa generale di sospensione in base alla quale «il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [...] è imposta da una particolare disposizione di legge».

A ben vedere, una simile previsione risulta compatibile con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., poiché, come chiarisce la Corte, «al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell'applicazione di una disposizione di legge che ciò prevede, lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione». Da questo punto di vista, la causa generale di sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. rappresenta il fondamento per vagliare il rispetto del principio di legalità da parte di particolari disposizioni di legge che prevedano la sospensione del procedimento o del processo penale; purché si rivelino altresì rispettose del principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.) e del canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara non fondate le questioni sollevate con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. In tal caso, infatti, «il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso della prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della "particolare disposizione di legge" di cui al primo comma dell'art. 159 cod. pen., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus». In altri termini, è la particolare

ipotesi di sospensione dei processi prevista dagli interventi governativi per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ad implicare, correlativamente, anche la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per cui si procede.

Secondo la Corte, quindi, tale sospensione trova il proprio fondamento normativo nel rinvio *ex lege* dei procedimenti e dei processi penali previsto con i diversi decreti che si sono succeduti a partire dal 9 marzo 2020; il che **consente di escludere che essa abbia trovato un'applicazione retroattiva**. Allo stesso tempo – sebbene tali profili non siano richiamati dai giudici rimettenti – la Corte osserva che tali interventi normativi devono considerarsi pienamente rispettosi sia del canone della ragionevole durata del processo, considerata la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione, sia dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, giacché tali misure sono giustificate «dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria».

La Corte conclude, infine, dichiarando l'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per mancanza di un'opportuna motivazione circa il contrasto tra la disciplina censurata e i parametri europei invocati.

Andrea Giubilei